

Regione Lazio

**DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E
DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 agosto 2023, n. G11319

D.G.R. n. 420 del 27/07/2023 "Programma Operativo Regionale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2023." Procedure operative per la conduzione delle ispezioni.

Oggetto: D.G.R. n. 420 del 27/07/2023 “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2023.” Procedure operative per la conduzione delle ispezioni.

IL DIRETTORE *AD INTERIM* DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta della Dirigente dell’area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2023, n. 109, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Vito Consoli;

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra Bianchi l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste;

VISTA la direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento e del Consiglio del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810 (MON 00810-6);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della Direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 70, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", recepito dalla Regione Lazio con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14, "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana";

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.";

VISTO il decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute recante "Istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario", che ha stabilito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana l'attivazione del "Centro di referenza nazionale per la ricerca OGM";

VISTO il decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato";

VISTO il decreto 8 novembre 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto il Ministro della Salute e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il decreto n. 64 del 07/02/2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che aggiorna il Registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2023", che è stato oggetto di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 gennaio 2023 (Repertorio n. 19/CSR del 26 gennaio 2023) ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al link <https://www.mase.gov.it/> ;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’articolo 10, comma 2, come sostituito dall’articolo 68, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 che afferma: “L’ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.M. 8 novembre 2017 “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, art. 3, dalla sua attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non sono previsti stanziamenti ministeriali per l’attuazione delle attività di vigilanza e che le analisi necessarie per l’attuazione del POR Lazio saranno svolte con fondi a carico del bilancio dell’ARSIAL;

CONSIDERATO che nel Registro nazionale degli ispettori per la vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, istituito ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 224 del 8/7/2003, sono iscritti n. 8 ispettori del Lazio di cui n. 2 in servizio presso la D.R. Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, n. 2 in servizio presso la D.R. Ambiente e n. 4 in servizio presso l’ARSIAL;

TENUTO conto che l’ARSIAL con deliberazione CdA 19/RE del 03/03/2022 - Rep. ARSIAL n. 16 del 22/03/2022 ha stipulato l’accordo quadro ARSIAL – IZSLT “per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM e, successivamente, con Determina 736/RE del 12/09/2022 – Rep. ARSIAL n.51 del 20/09/2022 ha stipulato un accordo di collaborazione di durata triennale 2022/2024, specifico per l’attività di vigilanza OGM e ai sensi del D.M. 8 novembre 2017;

VISTA la D.G.R. n. 420 del 27/07/2023 con la quale è stato approvato il “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2023”, pubblicata sul BUR Lazio nell’edizione n. 62 del 3/08/2023;

CONSIDERATO che il “Programma Operativo Regionale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2023” prevede che le modalità operative di attuazione delle ispezioni, compresa la modulistica da utilizzare, siano descritte in dettaglio nelle “Procedure Operative” adottate con atto della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura;

VISTO il documento “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (Approvato con D.G.R. n. 420 del 27/07/2023) PROCEDURE OPERATIVE” completo di allegati, elaborato con la Direzione Regionale Ambiente e ARSIAL, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO necessario approvare il documento “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (Approvato con D.G.R. n. 420 del 27/07/2023) PROCEDURE OPERATIVE” completo dei relativi allegati, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

di approvare, ai sensi della D.G.R. D.G.R. n. 420 del 27/07/2023 il documento “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’EMISSIONE DELIBERATA NELL’AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (Approvato con D.G.R. n. 420 del 27/07/2023) PROCEDURE OPERATIVE”, completo dei relativi allegati, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale.

Il Direttore regionale ad interim

Dott. Vito Consoli

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA
NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI**

(Approvato con D.G.R. n. 420 del 27/07/2023)

PROCEDURE OPERATIVE

Sommario

ELENCO DEGLI ALLEGATI	8
PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO	8
1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	9
2. SOGGETTI PREPOSTI	9
2.1 Responsabile dell'attività	9
2.2 Ispettori	10
2.3 Laboratori di analisi incaricati	10
3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	10
3.1 Ambito di applicazione	10
3.2 Individuazione dei siti	11
3.3 Visita ispettiva	12
4. CAMPIONAMENTO	13
4.1 Protocolli di campionamento	13
4.2 Definizione dei campioni	15
4.3 Formazione dei campioni finali	16
5. ATTIVITÀ ANALITICA	17
5.1 Metodologie analitiche	17
5.2 Analisi di prima istanza	17
5.3 Analisi di revisione	18
6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO	19
7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	20
8. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY	20

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Modulistica

- ALLEGATO 1 - Modello verbale d'ispezione fiori recisi
- ALLEGATO 2 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio
- ALLEGATO 3 - Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio
- ALLEGATO 4 - Comunicazione ispezione coltivazione mais
- ALLEGATO 5 - Modello verbale d'ispezione coltivazione mais
- ALLEGATO 6 - Modello verbale prelievo campione coltivazione mais
- ALLEGATO 7 - Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT
- ALLEGATO 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali

PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO

1. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).
2. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).
3. Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Le presenti “Procedure Operative”, di seguito Procedure, sono finalizzate ad uniformare lo svolgimento dell’attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (POR-OGM 2023).

Il POR–OGM 2023 è stato stilato ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del D.M. 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 03/01/2018) concernente “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, e in attuazione del Programma Operativo Nazionale per l’anno 2023 (PON-OGM 2023) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati pubblicato sul sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/programma_operativo_nazionale_ogm_2023.pdf.

L’attività di vigilanza e controllo consiste nelle seguenti azioni:

- ✓ individuazione dei siti da controllare a seconda dell’ambito di attività di vigilanza (par. 3.2);
- ✓ visita ispettiva in loco con redazione dello specifico verbale d’ispezione ed eventuale campionamento da effettuare secondo i diversi protocolli, a seconda dell’ambito di attività (par. 3.1-4.1), con redazione del verbale di prelievo campioni di sementi e/o materiale vegetale da sottoporre a determinazione analitica presso il laboratorio incaricato per la ricerca di OGM;
- ✓ redazione degli atti amministrativi, sulla base degli elementi tecnici e di tutte le informazioni acquisite durante la visita ispettiva e del suo esito.

2. SOGGETTI PREPOSTI

2.1 Responsabile dell’attività

All’attuazione dell’attività di vigilanza prevista dal POR OGM 2023 contribuiscono i seguenti enti e le seguenti strutture regionali:

- Direzione Regionale competente in materia di agricoltura che ha il compito di approvare le procedure operative per l’attività di vigilanza, è referente per la vigilanza relativa alle Attività II - OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, se attivate, anche per le Attività I e VI.a e gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza.
- Direzione Regionale in materia di ambiente, effettua la vigilanza relativa all’Attività II - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 e gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza.
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), che propone la documentazione di programmazione e procedurale da adottare ed individua i siti di controllo per le attività, escluse le attività avviate sulla base di allerta, è referente per la vigilanza dell’Attività IV, gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza, gestisce il contratto con l’IZSLT per l’effettuazione delle analisi di primo livello.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana “M. Aleandri” (IZSLT) - Laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM) è referente per l’attività analitica di propria competenza e collabora alla definizione delle procedure di campionamento e analisi.
- Laboratorio per le analisi di revisione, se richieste, indicato dall’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni per le specifiche attività di vigilanza.

Sulla base delle procedure descritte di seguito, ciascun responsabile dell'attività garantisce l'attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed obiettività dell'azione pubblica, sanciti dalla legge n. 241, del 7 agosto 1990 e s.m.i.

2.2 Ispettori

Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (D.M. del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i.).

Gli ispettori si attengono alle presenti Procedure ed utilizzano la modulistica allegata, fermo restando la possibilità di proporre integrazioni e/o modifiche secondo necessità nel corso delle ispezioni.

Gli ispettori devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse prima dell'avvio dell'ispezione.

2.3 Laboratori di analisi incaricati

Il POR-OGM 2023, in attuazione del PON-OGM 2023, prevede che le analisi di controllo dei campioni prelevati siano eseguite da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

Pertanto, per l'espletamento delle analisi di prima istanza, ci si avvale, sulla base di specifici accordi, dell'IZSLT, laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM e CROGM che provvederà, se necessario, ad omogeneizzare il campione globale dal quale verranno ricavate le seguenti aliquote:

1. analisi di prima istanza;
2. aliquota per titolare/delegato dell'azienda agricola;
3. analisi di revisione;
4. analisi di identità varietale;
5. aliquota di riserva;
6. aliquote di riserva per l'Autorità giudiziaria.

Per la presente annualità, l'esecuzione delle analisi è condotta sulla base dell'Accordo Quadro ARSIAL – IZSLT “per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM” (Deliberazione CdA ARSIAL n. 19/RE del 03/03/2022 - Rep. ARSIAL n. 16 del 22/03/2022) e del successivo Accordo di Collaborazione di durata triennale 2022/2024 (Determina 736/RE del 12/09/2022 – Rep. ARSIAL n.51 del 20/09/2022).

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

3.1 Ambito di applicazione

Il POR-OGM 2023 stabilisce i criteri generali per le ispezioni e i riferimenti normativi delle non conformità riscontrate a seguito dei controlli, per ciascuna delle sei linee di attività previste dal PON-OGM 2023. Le presenti Procedure si riferiscono esclusivamente alle seguenti attività individuate dal POR-OGM 2023:

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

3.2 Individuazione dei siti

Le modalità di individuazione dei siti sono definite nel prosieguo esclusivamente per le attività previste dal POR-OGM 2023, nelle quali si prescrive l'adozione di una metodologia di estrazione casuale. La procedura di estrazione per l'individuazione dei siti di ispezione deve essere oggetto di apposita verbalizzazione.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Per individuare i siti di emissione dove effettuare i controlli, che nel caso specifico sono rappresentati dalle strutture del settore florovivaistico interessate dal commercio di fiori recisi, si fa riferimento a:

- elenco delle attività con codice ATECO coerente con l'attività di commercializzazione di fiori recisi ed affini;
- eventuale segnalazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito delle attività di controllo di propria competenza.

Considerando che il PON-OGM 2023 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2023 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso i siti dove i garofani sono utilizzati o detenuti preferibilmente per la vendita all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali").

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli operatori con codice ATECO compatibile presenti presso un mercato dei fiori regionale, fatto salvo il principio di rotazione.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

Al fine di individuare i siti dove effettuare i controlli, tra quelli in cui gli OGM indicati vengono utilizzati o detenuti, sarà utilizzato l'elenco degli operatori del settore mangimistico (OSM) disponibile sul sito https://www.vetinfo.it/j6_sinsa/public/osm/report_start.do o eventuali elenchi regionali aggiornati.

Premesso che il materiale vegetale importato consiste in genere di materie prime e/o intermedi di lavorazione e/o prodotti finiti, va considerato che la materia prima e gli intermedi di lavorazione hanno una probabilità più alta di contenere materiale ancora vitale e in grado di propagarsi, quindi potrebbero determinare un rischio più alto rispetto al prodotto finito.

Pertanto, l'attività di vigilanza si concentrerà sui siti di stoccaggio che movimentano materie prime o intermedi di lavorazione, inoltre, si prevede di dare priorità ai siti che appartengono alla grande distribuzione.

Considerando che il POR-OGM 2023 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2023 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito che utilizza o detiene prodotti OGM, dando preferenza agli OSM che dichiarano specifica attività in tal senso, fatto salvo il principio di rotazione.

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli OSM che dichiarano di trattare materie prime OGM.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli sarà compresa tra lo 0.1% e lo 0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2021-2022.

Per l'individuazione delle aziende campione è opportuno procedere alla costituzione di un elenco regionale delle aziende maidicole oppure alla individuazione delle superfici coltivate a mais a livello geografico (layer GIS vettoriale o raster) con riferimento alla campagna agraria in corso. In assenza di dati sulla campagna agraria in corso si potranno utilizzare dati relativi alle campagne agrarie pregresse, con successiva verifica della presenza di coltivazione di mais tramite accesso al Fascicolo Aziendale e al Piano Colturale della campagna in corso, avendo cura di estrarre almeno 5 aziende per ogni provincia, al fine di garantire la selezione di almeno 3 aziende per provincia che abbiano in atto coltivazione di mais, per garantire la esecuzione delle ispezioni anche in caso di variazione dei piani di coltivazione aziendali, fatto salvo il principio di rotazione sia per provincia che per operatore almeno triennale. L'ordine di priorità di campionamento tra le aziende sarà definito sulla base dei dati relativi alle coltivazioni di mais della campagna agraria in corso, dando prevalenza alle province ed aziende con maggiore superficie dichiarata a mais nel 2023 e, in subordine, per la presenza di appezzamenti in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

3.3 Visita ispettiva

L'attività di vigilanza e controllo si attua attraverso visite ispettive in loco senza comunicazione preventiva alle aziende, tuttavia, nel caso sia necessario, ad es. per inaccessibilità dei campi, potrà essere effettuata una comunicazione preventiva all'interessato tramite PEC e per le vie brevi, con un preavviso non superiore alle 24 (ventiquattro) ore, allo scopo di garantire la presenza del titolare del sito di ispezione o di un suo rappresentante delegato durante il sopralluogo.

Nella eventualità di comunicazione preventiva, vengono indicati l'ambito di attività e le finalità, i nominativi degli ispettori deputati al sopralluogo e quant'altro ritenuto necessario; essa costituisce l'avvio del procedimento a carico dell'azienda sottoposta a controllo e dovrà riportare i riferimenti all'atto di incarico agli ispettori.

In assenza di comunicazione preventiva, l'avvio del procedimento sarà effettuato con la redazione del verbale d'ispezione. All'atto dell'entrata in azienda gli ispettori devono mostrare l'atto di incarico ricevuto per la specifica ispezione.

La visita ispettiva prevede la redazione di un verbale d'ispezione e, se viene effettuato un campionamento, di un verbale di prelievo campione; le modalità di compilazione sono specificate nei protocolli delle diverse attività di vigilanza da espletare (vedere successivo par. 4.1). Di seguito per singola attività di vigilanza, si riepilogano le relative comunicazioni preventive e gli specifici verbali adattati a partire dai verbali allegati al D.M. 8 novembre 2017.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione:

- ✓ **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**
Modello verbale d'ispezione fiori recisi (ALL. 1);
- ✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**
Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio (ALL. 2);
Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio (ALL. 3).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227:

- Comunicazione ispezione mais (ALL. 4)
- Modello verbale d'ispezione coltivazione mais (ALL. 5);

Modello verbale prelievo campione coltivazione mais (ALL. 6).
Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT(ALL.7)

Per tutte le attività deve essere fornito agli interessati l'ALL. 8 - Informazioni sul trattamento dei dati personali e una copia deve essere acquisita con la sottoscrizione, per presa visione, dell'interessato.

I verbali di ispezione vanno compilati in duplice copia e devono essere controfirmati dal titolare o rappresentante dell'azienda: una copia deve essere consegnata al titolare del sito di ispezione, mentre un'altra rimane all'ispettore/i. Il verbale deve essere protocollato.

In caso di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante a sottoscrivere il verbale d'ispezione o al ritiro della copia, si annota tale circostanza sul verbale stesso e le copie vengono conservate presso la struttura dove ha sede l'ispettore incaricato.

L'esito delle ispezioni deve essere comunicato al Responsabile dell'attività per gli adempimenti di competenza e, se del caso, all'autorità giudiziaria e alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

Al termine delle attività di vigilanza deve essere predisposta una relazione sulle attività svolte per la trasmissione al MASE tramite la Direzione regionale competente in materia di agricoltura.

4. CAMPIONAMENTO

4.1 Protocolli di campionamento

Il campionamento deve essere svolto nel rispetto dei Protocolli di campionamento, di seguito elencati. Per ogni campione, eventualmente prelevato, gli ispettori registrano i relativi dati nel verbale di prelievo del campione allegandolo al verbale d'ispezione di riferimento.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

✓ **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**

Per l'attività di controllo su piante in vaso e fiori recisi non è attualmente previsto il prelievo di campioni ma solo verifiche documentali sull'etichettatura e sull'imballaggio, non essendo ancora disponibile la metodica di analisi.

✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**

I. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA (ALL. 9 disponibile al sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;
- Sigla specie;
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento all'interno o esterno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale interno o esterno al sito di stoccaggio;
- Misure cautelative;

- Conservazione;
 - Strumenti utili;
2. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) (ALL. 10 disponibile al sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;
- Sigla specie
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione globale;
- Campionamento all'interno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (ALL. 11 disponibile al sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip), messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Esso stabilisce:

- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Trasporto;
- Strumenti utili.

Per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810 il protocollo ipotizza una percentuale di piante GM elevata. Inoltre, stabilisce l'errore di stima che si vuole accettare, il tipo di test (unilaterale o bilaterale) e il livello di significatività. L'errore di stima comprende anche l'errore associato alla fase analitica, che per bassi livelli di concentrazione è di circa il 50% del valore misurato.

Per una percentuale pari al 50% GM in una popolazione di circa 100.000 piante, pari a circa 1 ha di terreno, sarà sufficiente campionare 11 piante. Questo numero permette di dire che il "valore vero" cade nell'intervallo compreso tra 0% e 100% (test bilaterale, con errore di stima del 50% e significatività del 100%). Come riportato nella seguente tabella:


Definizione della numerosità campionaria per un test BILATERALE				
Valore ipotetico atteso	50%			
Errore di stima	50%			
Probabilità che il valore vero cada nell'intervallo	1,00	→	Probabilità errore di campionamento	0
Popolazione N	100.000			
Ampiezza dell'intervallo entro cui cade il "valore vero"	Estremo inferiore	0,00%	Estremo superiore	100%
Numerosità campionaria n	11			

Per appezzamenti più piccoli, si consiglia di campionare ugualmente 11 piante. Per coltivazioni di grandi dimensioni, considerando che l'aumento della popolazione N (numero di piante) non influenza in modo significativo la numerosità campionaria, si suggerisce di procedere come di seguito riportato:


≤ 10 ha campionare n. 11 piante

10-20 campionare n. 22 piante

≥ 20 campionare n. 33 piante



Campionamento a X



Campionamento a W

La preparazione dei campioni dovrà essere effettuata con la seguente modalità:

- predisposizione dei campioni finali direttamente in azienda, attraverso il sezionamento in 6 parti di ogni singola foglia campionata e predisposizione delle 6 aliquote come sotto identificate.

4.2 Definizione dei campioni

Si definisce **campione elementare** la quantità di materiale prelevato dai singoli punti o aree di prelevamento. Il numero dei campioni elementari viene definito in base al tipo di materiale da campionare. Il quantitativo di materiale prelevato deve essere sufficiente a consentire la formazione del campione globale (ottenuto dal mescolamento dell'insieme dei campioni elementari) ed essere omogeneo per ogni campionamento.

Dal **campione globale, ove possibile** (ad es. nel caso di prelievo delle 11 foglie prelevate dal campo di mais), **verranno predisposte le 6 aliquote**, rappresentative del campione globale, **direttamente in azienda** (nel caso di es. tramite sezionamento in 6 parti di ogni foglia), **con formazione dei campioni finali necessari, da identificare con sigillo di garanzia univoco e destinate a:**

- Aliquota A. analisi di prima istanza da eseguirsi entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del campione al laboratorio (par. 5.2);
- Aliquota B. campione finale per l'operatore agricolo riservato al responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante, nel caso ne faccia richiesta per l'effettuazione di ulteriore analisi presso laboratorio privato e accreditato di propria fiducia; tale analisi non sostituisce in nessun caso le analisi di revisione da richiedersi secondo le modalità indicate nel successivo par. 5.3; l'onere delle spese sostenute per l'analisi è, comunque, a carico dell'interessato;
- Aliquota C. analisi di revisione da effettuarsi su richiesta del responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante presso il laboratorio referente per le specifiche matrici e determinazioni analitiche (par. 5.3);
- Aliquota D. analisi varietale per far eseguire al laboratorio incaricato l'analisi varietale, se del caso, a seguito di riscontro positivo agli OGM dalle analisi di prima istanza;
- Aliquota E. campione finale di riserva a disposizione di chi, per legittimo interesse, ne faccia richiesta;
- Aliquota F. campione finale di riserva a disposizione dell'Autorità giudiziaria per ogni eventuale contenzioso.

Invece, **nel caso il campione globale sia costituito da una quantità di materiale tale da rendersi difficoltosa la preparazione in azienda delle aliquote, sarà il laboratorio incaricato che, in caso di necessità di utilizzo del campione, previa macinazione ed omogeneizzazione, predispose le 6 aliquote, rappresentative del campione globale, come sopra descritte, da identificare con sigillo di garanzia univoco.**

Tale attività viene svolta, se richiesto all'atto del campionamento, in compresenza con rappresentanti delle aziende controllate.

I campioni saranno forniti al laboratorio anonimizzati, ossia comunicando esclusivamente i codici identificativi del verbale di ispezione, del verbale di prelievo del campione e del campione stesso.

Il laboratorio incaricato provvede a confermare l'avvenuta ricezione dei campioni consegnati previa firma del foglio di consegna o analoga ricevuta di accettazione del campione. (ALL. 7).

4.3 Formazione dei campioni finali

Il Laboratorio, in caso di ricezione di un **campione globale**, procederà a ricavare da esso, previa macinazione ed omogeneizzazione, le aliquote o campioni finali rappresentative del campione globale e identificate con sigillo di garanzia univoco. La formazione dei campioni finali avverrà alla presenza di almeno un ispettore, che sottoscriverà un apposito verbale.

La predisposizione di tali campioni finali deve essere svolta entro un termine utile per rispettare le tempistiche di esecuzione delle analisi.

Alla formazione dei campioni finali è invitato ad assistere l'interessato o un suo delegato, che sarà preventivamente informato a mezzo mail, qualora sul verbale d'ispezione manifesti una specifica espressione di volontà a presenziare alla lavorazione.

Nel caso di campioni finali predisposti in azienda, la macinazione riguarderà esclusivamente l'aliquota A e non è prevista la partecipazione dell'ispettore e dell'azienda che è già in possesso dell'aliquota ad essa riservata per l'analisi di controparte.

Tutte le aliquote verranno custodite dal laboratorio e messe a disposizione su richiesta degli interessati, tranne l'aliquota rilasciata all'operatore all'atto del campionamento, in caso di formazione in azienda dei campioni finali, e la cui corretta conservazione è a carico dell'operatore.

5. ATTIVITÀ ANALITICA

5.1 Metodologie analitiche

Il supporto tecnico-scientifico in materia di campionamento e analisi è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON-OGM 2023. La nota, redatta dall'IZSLT - CROGM, coordinatore scientifico della rete NILO, si prefigge di fornire una prima guida sul flusso analitico da adottare per ciascuna linea di attività del PON-OGM 2023, che preveda l'esecuzione di analisi di laboratorio, come di seguito riportato sinteticamente.

Nello specifico per l'attuazione dell'attività in Regione Lazio, come da POR-OGM 2023 adottato, il laboratorio di riferimento è l'IZSLT con il suo laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM - CROGM.

Attualmente sono disponibili le metodiche per le attività di seguito elencate.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

- 1) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.
- 2) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Campioni prelevati secondo quanto previsto dalle presenti Procedure sulla base del protocollo di campionamento di piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON810.

Al laboratorio viene richiesto di effettuare l'analisi di prima istanza sull'aliquota A del campione.

Il laboratorio in caso di positività dovrà conservare tutte le aliquote del campione interessato.

5.2 Analisi di prima istanza

Un'aliquota di campione finale viene sottoposta alle analisi di prima istanza per la determinazione analitica della presenza di eventuali OGM.

In caso di esito positivo delle analisi relative ad un controllo che riguarda l'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, il Laboratorio incaricato deve comunicare immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni, l'esito delle analisi al Responsabile dell'attività di vigilanza.

L'ispettore tramite il Responsabile dell'attività di vigilanza provvede alla contestazione dell'illecito mediante la notifica all'operatore ed ai trasgressori/obbligati in solido del verbale di accertamento e

contestazione corredato della documentazione relativa ai rilievi analitici effettuati e secondo il procedimento descritto al paragrafo 6 relativo al procedimento sanzionatorio.

In caso di esito positivo delle analisi relative ad un controllo che riguarda l'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione penale, l'ispettore deve informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria.

In caso di esito negativo delle analisi, l'ispettore predispone la comunicazione di chiusura del procedimento, che deve essere inviata tramite PEC all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi, da allegare alla medesima comunicazione.

5.3 Analisi di revisione

Come previsto dall'articolo 15 della legge n. 689 del 24/11/1981 gli operatori, oltre a poter analizzare a proprie spese l'aliquota a loro dedicata, presso laboratori accreditati nella specifica determinazione analitica, possono richiedere l'analisi di revisione che sarà effettuata sull'aliquota a ciò riservata presso un laboratorio ufficiale; tale analisi in caso di esito confermativo dell'analisi di prima istanza sarà a carico dell'operatore. L'analisi di revisione è ammissibile per ogni campione effettuato ed il costo è soggetto a rimborso ai sensi del D.P.R. n. 571/1982 e ss.mm.ii.

L'operatore controllato e gli eventuali obbligati in solido, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo dell'analisi e/o del verbale di accertamento e contestazione, possono richiedere al Responsabile dell'attività l'analisi di revisione (Aliquota C), da trasmettere a mezzo PEC. Essi hanno anche la facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico durante lo svolgimento delle analisi di revisione.

In caso di esito positivo delle analisi di revisione il Laboratorio incaricato deve comunicare al Responsabile dell'attività di vigilanza l'esito delle analisi, immediatamente e comunque non oltre 15 giorni.

L'ispettore tramite il Responsabile dell'attività di vigilanza provvede alla contestazione dell'illecito mediante la notifica all'operatore ed ai trasgressori/obbligati in solido del verbale di accertamento e contestazione corredato della documentazione relativa ai rilievi analitici effettuati e secondo il procedimento descritto al paragrafo 6 relativo al procedimento sanzionatorio.

Il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della stessa L. n. 689/1981 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

In caso di esito negativo delle analisi di revisione (risultato discordante rispetto alle analisi di prima istanza), l'ispettore comunica all'interessato e ad eventuali obbligati in solido la chiusura del procedimento.

I laboratori autorizzati ad effettuare le analisi di revisione saranno indicati dal MASE o dalle rispettive Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni.

6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

La contestazione dell'illecito avviene mediante la notifica da parte dell'/degli Ispettore/i incaricato/i del controllo, o del Responsabile dell'attività, all'operatore controllato ed ai trasgressori/obbligati in solido, del verbale di accertamento e contestazione corredato della documentazione rilevante entro 90 giorni

dall'accertamento della violazione. Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 14¹ della legge 689/1981, ha valore di contestazione della/e violazione/i inerente/i il controllo. Nella tabella allegata al POR-OGM 2023 si riepilogano i riferimenti normativi da applicare nei casi di violazione rilevati per ogni ambito di attività, di competenza regionale.

Per le attività di controllo derivate dal POR-OGM 2023, non si applicano le misure sanzionatorie della L.R. n. 15/06 in quanto prevale la normativa nazionale di rango superiore.

Il trasgressore e/o obbligato in solido, dalla data di ricevimento del verbale di accertamento e contestazione, ai sensi dell'art. 16² Legge 689/1981, può:

- a) richiedere istanza di revisione di analisi, entro 15 giorni dalla notifica, da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del Responsabile dell'attività;
- b) presentare scritti difensivi, entro 30 giorni dalla notifica, con eventuale documentazione allegata, e richiedere di essere ascoltato dall'AC all'irrogazione della sanzione (art.18 L. 689/81);
- c) effettuare il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica della violazione o dalla comunicazione dell'esito positivo dell'analisi di prima istanza o, se richiesta, dalla comunicazione dell'esito positivo dell'analisi di revisione.

Nel caso in cui il trasgressore/obbligato in solido presenti istanza di revisione di analisi, i termini di cui al punto b) e c) vengono interrotti.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della L. n. 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, inviando il verbale di accertamento e

¹ Art. 14. (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. (Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

² Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione.

contestazione completo della documentazione significativa alla definizione della violazione, ai sensi dell'art. 17³ della legge 689/81, all'AC all'irrogazione della sanzione.

7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Gli interessati hanno la facoltà di intervenire in ogni fase del procedimento, ai sensi della normativa vigente, sia attraverso la visione diretta degli atti amministrativi di competenza sia presentando osservazioni e memorie scritte.

8. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa all'attività di vigilanza e controllo svolta, viene conservata in un apposito archivio custodito.

³ Art. 17. (*Obbligo del rapporto*)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Modello verbale d'ispezione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE POR-OGM 2023
VERBALE D'ISPEZIONE N. I/_____/_____/2023 (Mod./Provincia/N. progressivo/Anno)
In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'art. 2, c. 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del ____/____/2023, ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di _____
Via _____
dove, in forza dell'autorizzazione rilasciata: - con decisione della Commissione europea _____
vengono utilizzati o sono detenuti/non sono presenti per essere messi a disposizione di terzi _____
nome dell'OGM _____
codice unico di identificazione _____

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Nome Commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE@Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE@Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE@Moonlite™ 123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017-C/NL/04/02_001)

I. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell'OGM

Ragione sociale _____

C.F./P.IVA _____

Tel/Email _____

Pec _____

Presente all'ispezione: _____ Qualifica _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via/Piazza _____

2. Verifiche effettuate:

Presenza di fiori recisi OGM di cui alle autorizzazioni sopra riportate (indicare SI o NO)

Se presenti:

Etichettatura:

come da autorizzazione

differisce da autorizzazione

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Imballaggio:

come da autorizzazione

differisce da autorizzazione

Campionamento (verbale prelievo campione n.) _____

3. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento _____

articolo della violazione accertata: _____

Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Si allega la seguente documentazione

Fotografica/Cartacea/Informatica: _____

Osservazioni/Note _____

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-**POR-OGM 2023**, approvato con DGR n 420 del 27 luglio 2023 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono coordinate ed attuate dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste – Area Servizio Fitosanitario Regionale. Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i.), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2023. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM); per la Regione Lazio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" (IZSLT), Laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM).

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.**OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**

L'attività di vigilanza e controllo, svolta presso il sito di ispezione, valuta il rispetto del/i provvedimento/i di autorizzazione; nello specifico all'immissione sul mercato di 6 linee di garofano GM nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi (ad oggi unici autorizzati) e verifica che corrispondano con il provvedimento di autorizzazione, con la redazione del modello n.1 - Verbale d'Ispezione fiori recisi:

- l'identificatore unico dell'OGM specificato;
- le condizioni per l'immissione sul mercato (prodotto immesso sul mercato solo a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione);
- il tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto; nel caso delle 6 linee di garofano GM il PON prevede un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione, che comprende solo una sorveglianza generale, ossia:

- il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio (non applicabile al momento per le 6 linee di gar. GM);

- la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio (sull'etichetta o nel documento di accompagnamento del prodotto devono figurare la dicitura "Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato" o "Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato" e la dicitura "Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione").

Attualmente non sono disponibili metodiche analitiche validate per l'attività di vigilanza II.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 35 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, c. da 4 a 6, a seconda della non conformità. Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il procedimento è regolamentato dalla L. 689/1991.

In caso di accertamento della violazione, il trasgressore/obbligato in solido dalla data di notifica del presente verbale può (art. 15 L. 689/91):

- a) entro **30 gg**, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente all'irrogazione della sanzione (art.18 Legge 689/81);
- b) alternativamente, effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 689/81) entro **60 gg** dalla contestazione della violazione mediante notificazione ai sensi di legge del presente verbale.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il presente verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Il presente verbale è redatto sulla base del modello C allegato al D.M. 8 novembre 2017.

In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., i dati personali ottenuti saranno trattati secondo quanto disposto dall'informativa fornita all'atto dell'ispezione e controfirmata dall'interessato, allegata al presente verbale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, AREA Servizio Fitosanitario Regionale - Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma tel. 06/51688290 - e-mail: _____

PEC agrifitosanitario@regione.lazio.legalmail.it

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito ispezionato è costituito da n. ... pagine e dai seguenti allegati:

- informativa al trattamento dei dati personali (Modello n. 8);

- _____

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Gli incaricati dell'ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore _____
N. Registro - Nome e Cognome

Ispettore _____
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente _____

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Modello verbale d'ispezione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 POR-OGM 2023	
VERBALE D'ISPEZIONE CODICE 2/_____/_____/2023 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)	
In data _____	alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____
<p>_____</p> <p>in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'art. 2, c. 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del ____/____/2023,</p> <p>hanno effettuato l'ispezione nel Comune di _____</p> <p>Via _____</p> <p>dove, in forza dell'autorizzazione rilasciata:</p> <p>- con decreto del MATTM/MITE/MASE Prot. n. _____ del _____</p> <p>- con provvedimento autorità nazionale competente dello Stato _____</p> <p>- con decisione della Commissione europea _____</p> <p>vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi _____:</p> <p>nome dell'OGM _____, codice unico di identificazione _____;</p> <p>prodotti contenenti _____ geneticamente modificato, codice unico di identificazione _____;</p>	

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

4. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell'OGM

Ragione sociale _____

C.F./P.IVA _____

Tel/Email _____

Pec _____

Presente all'ispezione: _____ Qualifica _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via/Piazza _____

5. Verifiche effettuate:

*Etichettatura:*come da autorizzazione differisce da autorizzazione *Imballaggio:*come da autorizzazione differisce da autorizzazione *Condizioni sito di stoccaggio*

Sono state verificate le condizioni dei seguenti siti (di stoccaggio, piazzali, ecc.)

Sito di stoccaggio	Denominazione
Coordinate GPS	
Area di campionamento	Indicare orientativamente le dimensioni
Osservazioni	Indicare se sono state effettuate eventuali operazioni di sfalcio o di pulizia con erbicidi. Indicare la presenza di popolazioni di selvatiche interfertili della stessa specie prelevata

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Specie oggetto di ispezione	Codice specie	N. individui campionati	Codice campione N. sigillo
Barbabietolada zucchero	BA		
Colza	COL		
Cotone	COT		
Mais	MA		
Soia	SO		

e sono state verificate le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale, ed è stato rilevato quanto segue _____

A seguito del controllo è stato effettuato/non è stato effettuato il campionamento (in caso di campionamento, indicare il numero del verbale prelievo campione).

E' stata verificata/non è stata verificata l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione (se del caso indicare esito del controllo).

6. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento _____

articolo della violazione accertata: _____

Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Si allega la seguente documentazione

Fotografica/Cartacea/Informatica: _____

Osservazioni/Note _____

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-**POR-OGM 2023**, approvato con DGR n 420 del 27 luglio 2023 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono attuate dalla Direzione Regionale Ambiente. Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i.), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2023. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM); per la Regione Lazio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" (IZSLT), Laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM).

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione. - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

L'attività di vigilanza e controllo, svolta presso il sito di stoccaggio, struttura (silos) e aree circostanti (uffici, parcheggi, e in generale tutto ciò che rientra nel perimetro dell'azienda), valuta il rispetto del/i provvedimento/i di autorizzazione e verifica, per le tipologie di GM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento suddetto (ad oggi 14 eventi di cotone, 39 eventi di mais e le relative combinazioni, 6 eventi di colza e le relative combinazioni, 25 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero), con la redazione del modello n. 2 - Verbale d'Ispezione siti di stoccaggio:

- le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale;
- se del caso, l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- etichettatura, imballaggio e identificatore unico, solo per verificare la correttezza delle informazioni e compilare il verbale di ispezione (eventuali non conformità vanno riportate al MASE, che provvederà a informare il MSAL).

Per l'eventuale campionamento, se nel corso dell'ispezione presso la struttura dovessero essere individuati semi dispersi sul terreno o piante avventizie delle tipologie di GM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento suddetto, si redige il modello Verbale Prelievo Campione Siti di stoccaggio, utilizzando:

- ✓ il protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
- ✓ il protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal CREA.

Il presente verbale è redatto sulla base del modello C allegato al D.M. 8 novembre 2017

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:
 Direzione Regionale Ambiente AREA Geodiversità e Monumenti Naturali
 Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma tel. 06/51689031 - e-mail: _____
 PEC direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Il sottoscritto dichiara di VOLERE NON VOLERE assistere alla formazione dei campioni finali che saranno preparati c/o l'IZSLT. In caso affermativo si provvederà a comunicare a mezzo PEC, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora di preparazione dei campioni finali.

Il sottoscritto si impegna a conservare ed esibire su richiesta la documentazione relativa alla tracciabilità del materiale visionato ed eventualmente campionato (es. fatture di acquisto, documenti di trasporto (ddt), provvedimento di autorizzazione, etichette...).

In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., i dati personali ottenuti saranno trattati secondo quanto disposto dall'informativa fornita all'atto dell'ispezione e controfirmata dall'interessato, allegata al presente verbale.

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito di ispezione), è costituito da n. pagine e dai seguenti allegati:

- verbale prelievo campione n. / _____ / _____ /2023, redatto/i anch'esso/i in duplice copia e debitamente firmato/i (Modello n. 3);
- informativa sul trattamento dei dati personali (Modello n. 8);
- _____

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Gli incaricati dell'ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 3 – Procedure operative POR OGM 2023 - Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio

Modello verbale prelievo campione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 POR-OGM 2023	
VERBALE PRELIEVO CAMPIONE CODICE 3/_____/_____/2023 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)	
In data _____	alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____
<p>in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'articolo 2, comma 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", nel corso dell'ispezione effettuata allo scopo di vigilare l'immissione sul mercato di OGM come tali esclusa la coltivazione (verbale d'ispezione di riferimento n. C-b/_____/_____/2023), ha/hanno proceduto al campionamento di: _____</p>	
Codice di identificazione del campione globale: _____	
Tipologia del materiale campionato: _____	
Sito di campionamento (Comune/Foglio/Pila): _____	
Modalità di campionamento come da: -protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto dall'ISPRA – (ALL. 9 Procedure Operative POR-OGM 2023); -protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA e dal CREA – (ALL. 10 Procedure Operative POR-OGM 2023).	
Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato è costituito da n. 1 pagina ed è allegato al verbale d'ispezione di riferimento, con n. 1 campione globale, che verrà consegnato al laboratorio IZSLT, come descritto nel verbale d'ispezione.	
Note/Osservazioni: _____	
Le operazioni di campionamento, iniziate alle ore _____ non hanno arrecato danno alcuno a persone o cose.	

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 4 – Procedure operative POR OGM 2023 – Comunicazione ispezione coltivazione mais

PROTOCOLLO ESTERNO IN USCITA

N. XXXXXXX del XXXXXXXXXXX

Azienda

XXXXXXXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXXXXX, XX

XXXXXXXX

xxxxxxxxxxx@pec.it

(a mezzo PEC)

AI TECNICI INCARICATI

LAZ00X XXXX XXXX

LAZ00X XXXX XXXX

LORO SEDI

- I) **OGGETTO: POR-OGM 2023 - IV Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Comunicazione preventiva all'interessato tramite PEC.**

I tecnici incaricati con nota Prot. n. XXX del XXX, il giorno XXX alle ore XX e successive effettueranno una visita ispettiva in azienda per la verifica del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 secondo quanto programmato con il POR-2023 approvato con DGR n. 420/2023.

L'attività di vigilanza, realizzata con le modalità previste dalle Procedure Operative adottate con XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXX del XXX e consultabili sul sito XXXXX, prevede una verifica documentale preliminare volta ad accertare la rintracciabilità della semente e la congruità dei documenti esibiti dal titolare dell'azienda (fatture d'acquisto semente, cartellini semente, certificato della ditta sementiera di esenzione da OGM, planimetrie, ecc) rispetto alla superficie investita ed il successivo campionamento delle coltivazioni di mais in campo.

Si prega munirsi di fatture d'acquisto semente mais e/o cartellino ufficiale certificazione semente e copia della planimetria dove è effettuata la coltivazione del mais.

È possibile incaricare proprio rappresentante con delega scritta.

Per informazioni contattare i tecnici: XXXXXXXXXXXXXXXX.

Responsabile dell'attività _____ tel. _____ - mail _____

Il Dirigente

ALLEGATO 5 – Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

Modello verbale d'ispezione per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 POR-OGM 2023
VERBALE D'ISPEZIONE n. 5/_____/_____/2023 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)
<p>In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____</p> <p>_____</p> <p>in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'art. 2, c. 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del ___/___/2023, ha/hanno effettuato l'ispezione per l'accertamento di eventuale coltivazione di MAIS MON 810 geneticamente modificato, in forza:</p> <p>✓ del divieto di coltivazione introdotto con l'adeguamento dell'ambito geografico, di cui all'art. 26-ter del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'autorizzazione rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione Europea che modifica l'ambito geografico della autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810.

<p>7. Dati relativi all'azienda ispezionata</p> <p>Ragione sociale _____</p> <p>C.F./P.IVA _____</p> <p>Tel/Email _____ Pec _____</p> <p>Presente all'ispezione: _____ (munito di regolare delega da allegare)</p>

ALLEGATO 5 – Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

Qualifica _____ Documento d'identità _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via/Piazza _____
8. Coltivazione di: MAIS
in atto Fase di: semina <input type="checkbox"/> fioritura <input type="checkbox"/> raccolta <input type="checkbox"/>
9. Ubicazione della coltivazione: NON coerente con il fascicolo aziendale aggiornato al _____
Estremi catastali: Comune _____ Foglio _____ Particella _____
Eventuale rilevamento con GPS _____
10. Estensione della coltivazione (ha) _____
11. Campionamento (verbale prelievo campione n.) _____
Campionamento di: seme <input type="checkbox"/> di parti di pianta <input type="checkbox"/> Altri campionamenti _____
12. Eventuali contestazioni:
norma di riferimento _____
articolo della violazione accertata: _____
Si allega la seguente documentazione:
Fotografica/Cartacea/Informatica: _____
Osservazioni/Note _____

ALLEGATO 5 – Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-POR-OGM 2023, approvato con DGR n. 420 del 27 luglio 2023 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono attuate dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i.), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2023. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NIL0 (Network Italiano dei Laboratori OGM); per la Regione Lazio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana "M. Aleandri" (IZSLT), Laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, 19 SM, tra cui l'Italia, hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di 6 varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122). Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla GU dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'UE; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais GM.

L'attività di vigilanza e controllo, svolta tramite ispezioni effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, prevede:

- ✓ il campionamento di materiale vegetale, da eseguirsi come indicato dal protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'ISS e dalle procedure del POR-OGM;
- ✓ la redazione del modello Verbale di Ispezione, comprensivo del "Verbale Prelievo Campione Coltivazione Mais".

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di violazione dei divieti di coltivazione sono quelle previste dall'art. 35 bis del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il procedimento è regolamentato dalla L. 689/1991. Nel caso in cui le analisi di prima istanza non rilevino la presenza di OGM e l'accertamento documentale risulti conforme, entro 30 gg dalla data di ricevimento del certificato di analisi, si comunica all'interessato il risultato e la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui le analisi di prima istanza rilevino la presenza di OGM, entro 30 gg, si notifica all'interessato e agli eventuali contro-interessati, tramite PEC, il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio, procedendo ad acquisire dall'azienda la documentazione per la rintracciabilità del materiale campionato, se non precedentemente acquisita. Completati gli accertamenti, in caso di esito non conforme, entro i termini di legge sarà redatto il Verbale di accertamento e contestazione, trasmesso tramite PEC, al trasgressore/obbligato in solido, alle autorità competenti interessate e ad eventuali contro-interessati. La comunicazione di esito positivo dell'analisi equivale al verbale di contestazione della violazione. (art. 14 L. 689/91) Il trasgressore/obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di accertamento e contestazione, può (art. 15 L. 689/91):

- a) entro **15 gg**, richiedere istanza di revisione di analisi da inviare a mezzo PEC all'AC; il costo delle analisi di revisione è a carico dell'interessato che ha facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico allo svolgimento delle analisi;
- b) entro **30 gg**, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione (art. 18 Legge 689/81);
- c) alternativamente, effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 689/81) entro **60 gg** dalla contestazione della violazione o, se richiesta, dalla comunicazione degli esiti positivi dell'analisi di revisione.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

A fronte di esito negativo dell'analisi di revisione (risultato discordante rispetto alle analisi di prima istanza), il RUP comunica all'interessato la chiusura del procedimento rimborsando d'ufficio l'onere sostenuto per l'analisi di revisione.

La domanda di richiesta delle analisi di revisione, da inviare per PEC, va redatta su carta intestata, dove siano indicati la partita IVA, la ragione sociale e la sede legale del richiedente. La quietanza del pagamento deve essere allegata all'istanza di revisione. Il presente verbale è stato redatto sulla base del modello E del D.M. 8 novembre 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:

ARSIAL Via R. Lanciani 38 - 00162 Roma tel. 06/86273466 - e-mail: ogm@arsial.it

PEC arsial@pec.arsialpec.it

ALLEGATO 5 – Procedure operative POR OGM 2023 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

Il sottoscritto dichiara di **VOLERE** **NON VOLERE** assistere alla formazione dei campioni finali che saranno preparati c/o l'IZSLT. In caso affermativo si provvederà a comunicare a mezzo PEC, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora di preparazione dei campioni finali.

Il sottoscritto si impegna a conservare ed esibire su richiesta la documentazione relativa alla tracciabilità del materiale visionato ed eventualmente campionato (es. fatture di acquisto, documenti di trasporto (ddt), provvedimento di autorizzazione, etichette...).

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito di ispezione), è costituito da n. pagine e dai seguenti allegati:

- planimetria relativa al terreno oggetto di campionamento debitamente firmata dagli ispettori e dal titolare/delegato;
- verbale prelievo campione n. /_____/_____/2023, redatto/i anch'esso/i in duplice copia e debitamente firmato/i;-
- informativa sul trattamento dei dati personali (Modello n. 8);
- _____

Gli incaricati dell'ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 6 – Procedure operative POR OGM 2023 – Mod. verbale prelievo campione coltivazione mais

Modello Verbale Prelievo Campione per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224 POR-OGM 2023	
VERBALE PRELIEVO CAMPIONE n. 6/_____/_____/2023 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)	
In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____	
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM del 2 settembre 2020, n. 200 e s.m.i., di cui all'articolo 2, comma 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", nel corso dell'ispezione effettuata allo scopo di accertare l'eventuale coltivazione di MAIS MON 810 geneticamente modificato (verbale d'ispezione di riferimento n. E/_____/_____/2023), ha/hanno proceduto al campionamento di: MAIS.	
Codice di identificazione del campione globale: _____	
Tipologia del materiale campionato: FOGLIE in numero pari ad almeno 11 _____	
Sito di campionamento (Comune/Foglio/P.lla): _____	
<u>Informata espressamente l'azienda sulle finalità, è stato prelevato anche il campione supplementare costituito da 326 foglie:</u>	
Codice di identificazione del campione globale: _____	
FIRMA DELL'OPERATORE PER L'ASSENSO AL CAMPIONAMENTO SUPPLEMENTARE: _____	
Modalità di campionamento: come da protocollo di campionamento di piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais (MON 810) messo a punto dall'ISS e dall'IZSLT con le integrazioni riportate nelle Procedure del PROG-OGM 2023 approvate con XXXX del XX/XX/XXX.	
Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato è costituito da n. 1 pagina ed è allegato al verbale d'ispezione di riferimento, con n. 1 campione globale, che verrà consegnato al laboratorio IZSLT, come descritto nel verbale d'ispezione.	
Note/Osservazioni: _____	

Le operazioni di campionamento presso i siti sopra indicati, iniziate alle ore _____ non hanno arrecato danno alcuno a persone o cose.	

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

 Ispettore
 N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

 Ispettore
 N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 7 – Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio
e Toscana “M. Aleandri” (**IZSLT**)
Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma
protocollogenerale@pec.izslt.it

Unità Operativa semplice Direzionale (UOSD)
- Ricerca e Controllo degli Organismi
geneticamente modificati
Alla c.a del dott. Ugo Marchesi
biotecnologie@pec.izslt.it

ARSIAL
arsial@pec.arsialpec.it

OGGETTO: accordo di collaborazione ARSIAL-IZSLT per attività di vigilanza in materia di OGM redatto ai sensi del c. 2 dell'art. 10 della l.r. 15/2006 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” – REP. ARSIAL n. 51/2022 - **CONSEGNA CAMPIONI**

Con la presente in data _____ si consegnano all'IZSLT i campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza _____ (indicare II o IV) in attuazione del POR-OGM 2023, approvato con D.G.R. n. 420/2023.

I campioni sono così identificati:

Rif. Verbale D'Ispezione	Rif. Verbale Prelievo Campione	Identificativo campione

Il funzionario incaricato alla consegna.

Il Dirigente

Il Direttore

ALLEGATO 8 - Procedure operative POR OGM 2023 – Informazioni sul trattamento dei dati personali

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali: Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (e-mail: dpo@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it - centralino 06.51681).

Responsabile della protezione dei dati (RPD):

PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it

Finalità del trattamento: I dati personali forniti dall'interessato in sede di verifica ispettiva, ovvero acquisiti d'ufficio dal Titolare nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati prevista dal decreto legislativo n. 224/2003 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 420/2023 saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione regionale e dell'ARSIAL, anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base .

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle presenti procedure.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati saranno comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Direzione Regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio e potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e ad altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle presenti procedure, per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato.

Trasferimenti di dati: Non avviene nessun trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti nella materia interessata dalle presenti procedure.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Per presa visione

Firma dell'operatore o di chi ne fa le veci _____

Data _____